

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 511 DEL 21/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI UN FISIOTERAPISTA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 468/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- a fronte dell'acquisizione delle autorizzazioni regionali all'assunzione rilasciate con note dell'Area sanità e sociale, con deliberazione n. 2246 del 2 dicembre 2022 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato, di 4 fisioterapisti al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di assistenza a fronte della disponibilità di posti vacanti non coperti e dell'assenza temporanea dal lavoro di personale a tempo indeterminato, mediante utilizzo della lista degli idonei dell'avviso pubblico (bando n. 52/2022) approvata con la medesima deliberazione;
- in esecuzione alla suddetta deliberazione è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con il candidato Fabio FANTINATO (assegnato al turn over autorizzato con nota regionale n. n. 572179 del 12 dicembre 2022), utilmente collocato nella suddetta lista di idonei, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2023 e durata prevista di dodici mesi;
- il contratto è stato successivamente prorogato di ulteriori 12 mesi con deliberazione n. 509 del 22 marzo 2024, fino al 31 marzo 2025;
- con nota prot. n. 5922 del 21 gennaio 2025 il Direttore f.f. dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha evidenziato la necessità di procedere alla proroga del termine del contratto a tempo determinato in essere con il dipendente, in considerazione dell'esperienza acquisita nel corso del rapporto di lavoro instaurato con l'Azienda, svolto presso l'URT di Marostica;
- il Direttore Sanitario, considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proroga richiesta.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 70, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi.

Dato atto che la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025 e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- gli articoli 70 e 71 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore f.f. dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" avente ad oggetto la proroga di 12 mesi del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Fabio FANTINATO in qualità di fisioterapisti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per quanto esposto nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Fabio FANTINATO in qualità di fisioterapista, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2025 e per il periodo massimo di dodici mesi;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022, il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato ovvero, prima della scadenza prevista, al rientro in servizio del dipendente sostituito nonché per il recesso anticipato dell'Azienda nel caso dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022;
3. di precisare che il rapporto di lavoro resta disciplinato dal contratto individuale già stipulato, fatto salvo l'aggiornamento del termine di scadenza del rapporto previsto dal presente provvedimento e l'individuazione del dipendente temporaneamente sostituito;
4. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.